

L'Assemblea dell'Unione Italiana, conformemente ai principi contenuti nella “*Costituzione della Repubblica di Croazia*” (Testo Unico - G.U. R.C., N° 124/2000) e nella “*Costituzione della Repubblica di Slovenia*” (G.U. R.S., N° 33/1991), ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della “*Legge costituzionale sui diritti e sulle libertà dell'uomo e sui diritti delle Comunità Etniche e Nazionali o Minoranze nella Repubblica di Croazia*” (Testo Unico - G.U. R.C., N° 105/2000), ai sensi del “*Trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica italiana sui diritti delle minoranze*” (G.U. R.C. - Accordi internazionali, N° 15/1997), nonché ai sensi della “*Legge sulle Associazioni*” (G.U. R.C., N° 70/1997), conformemente agli articoli 23, 29 e 69 dello Statuto dell'Unione Italiana, approva il seguente

S T A T U T O **dell'UNIONE ITALIANA**

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

L'Unione Italiana (di seguito, l'Unione o l'U.I.) è l'organizzazione unitaria, autonoma, democratica e pluralistica degli Italiani delle Repubbliche di Croazia e Slovenia, di cui esprime l'articolazione complessiva dei bisogni e degli interessi generali e specifici.

L'Assemblea Costituente dell'Unione Italiana, quale organizzazione sociale, eletta il 25, 26 e 27 gennaio 1991, e riunitasi il giorno 16 luglio 1991 a Fiume, ha accolto lo Statuto dell'Unione Italiana, e successivamente ha accolto le sue ulteriori modifiche e integrazioni.

In conformità allo Statuto di cui al precedente comma, l'Unione Italiana era iscritta nel Registro delle organizzazioni sociali presso il Ministero di Grazia, Giustizia e Amministrazione delle Repubblica di Croazia, al numero di registro 545, libro VI, in data 11 settembre 1991.

L'Unione Italiana è un'associazione e viene iscritta nel Registro presso l'organo competente.

II. DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, COMPETENZA TERRITORIALE E SIMBOLI

Articolo 2

L'Organizzazione degli italiani in Croazia e Slovenia, ha la seguente denominazione ufficiale:

UNIONE ITALIANA

La sua denominazione in lingua croata è Talijanska Unija e in lingua slovena, Italijanska Unija.

Articolo 3

L'Unione ha il proprio timbro. Il timbro è di forma circolare con la denominazione ufficiale dell'Organizzazione nelle lingue italiana, croata e slovena.

Articolo 4

L'Unione svolge la sua attività sul territorio delle Repubbliche di Croazia e Slovenia, all'estero, dovunque risiedano i suoi membri e nella patria d'origine, l'Italia.

Articolo 5

La sede dell'Unione è a Fiume, in Via delle Pile (Uljarska ulica) 1/IV.
L'Ufficio dell'UI nella Repubblica di Slovenia ha sede a Capodistria, Via Župančič 39.

Articolo 6

L'Unione Italiana e la Comunità Nazionale Italiana autoctona in Croazia e Slovenia hanno come proprio simbolo il tricolore storico italiano e cioè la bandiera della Nazione Madre, la Repubblica italiana, e come proprio Inno il “*Canto degli Italiani*” e cioè l’Inno della Nazione Italiana, conosciuto come “*Inno di Mameli*”.

Il 16 luglio è proclamato Giornata dell’Unione Italiana e della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia.

III. COMPITI E FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 7

Sono finalità fondamentali dell'Unione:

- ◆ l'affermazione dei diritti specifici e il soddisfacimento dei bisogni e degli interessi generali e complessivi dei suoi membri;
- ◆ il mantenimento dell'integrità e dell'indivisibilità della Comunità Nazionale Italiana, in virtù della sua autoctonia;
- ◆ l'affermazione della soggettività della Comunità Nazionale Italiana e delle sue strutture;
- ◆ il conseguimento dell'uniformità di trattamento giuridico e costituzionale dei cittadini di nazionalità, lingua e cultura italiana al più alto livello.

Le finalità particolari dell'Unione sono fissate dall'Indirizzo programmatico generale approvato dall'Assemblea.

IV. ATTIVITÀ DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 8

Al fine di realizzare le finalità fondamentali stabilite dal presente Statuto, per le necessità degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana e per le sue organizzazioni e Istituzioni, l'Unione Italiana svolge le seguenti attività, sul proprio territorio e all'estero:

- ◆ organizzazione di attività culturali;

- ◆ organizzazione di congressi, di convegni, di manifestazioni culturali, artistiche, letterarie e musicali, di concerti;
- ◆ organizzazione di seminari, di stage, di corsi di lingue, di formazione e di aggiornamento;
- ◆ organizzazione e allestimento di mostre, di mostre-vendita, di esposizioni, di rassegne, di spettacoli, di ex-tempore;
- ◆ organizzazione di attività di in campo scolastico, dell'educazione e dell'istruzione;
- ◆ organizzazione di attività in campo universitario e della ricerca;
- ◆ organizzazione di attività nel campo dell'informazione e dell'editoria;
- ◆ organizzazione di attività nel campo delle comunicazioni Radiotelevisive e della cinematografia;
- ◆ edizione e pubblicazione di libri, cataloghi, depliant, inviti, manifesti, fogli di informazione;
- ◆ organizzazione di attività in campo teatrale, della drammaturgia, dell'arte e dello spettacolo;
- ◆ promuovere, coordinare e stimolare, per i propri membri, viaggi e escursioni a scopi culturali, formativi, ricreativi, sportivi, d'istruzione e d'altro genere;
- ◆ incentivare lo stato sociale (materiale, sanitario, abitativo e d'altro genere) degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana e, in rapporto alle necessità accertate, intraprendere opportune e indispensabili misure e iniziative di carattere umanitario, sanitario e religioso;
- ◆ organizzazione di attività sportive, di incontri e manifestazioni sportive, di tornei, di giochi;
- ◆ organizzazione di attività giovanili e per la terza età;
- ◆ organizzazione di attività e assistenza in campo giuridico e amministrativo;
- ◆ per i bisogni e gli interessi degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana e per le sue organizzazioni e Istituzioni, nonché per i membri dell'Unione Italiana, riferiti a forme organizzate di attività e di iniziative nei campi della cultura, dell'istruzione, della ricerca, della formazione, dello spettacolo, dello sport, dell'editoria e di altro genere attinenti alle attività svolte dall'Unione Italiana, ai sensi delle norme vigenti, incentiva l'offerta di servizi amministrativi, nonché tutti gli altri servizi tecnici, sussidiari e di altro genere per la realizzazione compiuta e a regola d'arte delle richiamate iniziative e delle attività istituzionali dell'Unione Italiana, senza contropartita alcuna;
- ◆ stimolare l'attività imprenditoriale dei propri membri e, tramite le società commerciali di cui è fondatrice, soddisfare alle proprie necessità economiche e finanziarie, al fine dell'adempimento delle finalità stabilite dal presente Statuto;
- ◆ organizzazione di attività e assistenza nel campo delle finanze e del bilancio;
- ◆ incentivare il sostegno professionale agli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana e alle sue organizzazioni e Istituzioni, senza compenso alcuno, per il proficuo conseguimento dei loro obiettivi, incentivando l'offerta di servizi contabili, informatici e telematici, di traduzione, trascrizione e fotocopiatura, nonché di assistenza legale qualificata;
- ◆ incentivare la vendita di souvenir, di materiale didattico, di libri, di opere d'arte e di beni di propria produzione o coprodotti con altri Enti, Istituzioni o Comunità degli Italiani;
- ◆ organizzazione di attività di coordinamento di rapporti con le Comunità degli Italiani, gli Enti e le Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, le Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana e i rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana negli organismi politici e amministrativi;
- ◆ collabora con le altre Comunità Nazionali e organizza attività comuni;
- ◆ collabora con la Nazione Madre e il suo Stato, le Regioni, le Città, i Comuni, nonché con i loro organi e organismi;
- ◆ collabora con Enti, Istituzioni, Associazioni, Organizzazioni, Società, e con la società civile, della Nazione Madre;
- ◆ collabora con lo Stato, le Regioni, le Città ed i Comuni, con i loro organi e organismi, nonché con gli organismi della comunità internazionale;

- ◆ segue e promuove l'applicazione delle disposizioni costituzionali, legislative, statutarie e normative relative alla tutela della Comunità Nazionale Italiana e, ai fini della loro attuazione, qualora necessari, avvia le debite procedure presso gli organismi legislativi, esecutivi e giudiziari nazionali e internazionali;
- ◆ formula e prepara suggerimenti, pareri, osservazioni e proposte su tutte le iniziative costituzionali e legislative, nonché sulle disposizioni che regolano la posizione, il ruolo, i diritti e la tutela della Comunità Nazionale Italiana e le avanza al Parlamento, al Governo e ai loro organismi, come pure agli altri organi dello Stato;
- ◆ formula e prepara suggerimenti, pareri, osservazioni e proposte su tutte le iniziative statutarie e sulle disposizioni e decreti che regolano la posizione, il ruolo, i diritti e l'attuazione della tutela della Comunità Nazionale Italiana e le avanza alle Regioni, alle Città, ai Comuni e ai loro organismi;
- ◆ organizzazione di attività e iniziative previste dalla Costituzione e dalla Legge;
- ◆ organizzazione di attività finalizzate alla conservazione, al mantenimento, alla promozione e allo sviluppo del ruolo, della posizione, della soggettività, dell'integrità, dell'uniformità di trattamento giuridico-costituzionale al più alto livello conseguito, dei diritti, della tutela e dell'identità della Comunità Nazionale Italiana e dei suoi appartenenti;
- ◆ altro, qualora necessari, in conformità alle leggi vigenti.

V. MEMBRI, FORME E MODALITÀ D'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono membri dell'Unione tutti i cittadini croati e sloveni di nazionalità oppure di cultura e madrelingua italiane regolarmente iscritti alle Comunità degli Italiani, che accettino di rispettare il presente Statuto ed i principi programmatici dell'UI.

I cittadini stranieri, permanentemente residenti in Croazia e Slovenia, possono associarsi alle medesime condizioni.

Articolo 10

Soggetto dell'Unione e delle Comunità degli Italiani è il cittadino di nazionalità o di madrelingua e cultura italiane, associato ai sodalizi in base ai termini dell'articolo 9 del presente Statuto. L'iscrizione all'Unione avviene unitamente all'iscrizione alle Comunità degli Italiani.

Nell'ambito delle Comunità egli esercita, a livello locale, i diritti stabiliti dai relativi Statuti delle Comunità, mentre nell'Unione realizza i diritti e le funzioni di comune interesse per la Comunità Nazionale Italiana stabiliti dal presente Atto.

Articolo 11

L'Unione si articola nelle Comunità degli Italiani, strutturate come organismi che esprimono l'articolazione complessiva dei bisogni e degli interessi generali e specifici della Comunità Nazionale Italiana operante nelle singole località.

Le Comunità degli Italiani sono persone giuridiche.

Le Comunità degli Italiani si associano liberamente all'UI ai sensi del proprio Statuto.

Articolo 12

Le elezioni dei componenti degli organismi rappresentativi, deliberativi e di gestione dell'Unione avvengono mediante suffragio diretto, libero e segreto, da parte dei membri iscritti, in conformità al Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea.

VI. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 13

I membri dell'Unione hanno i seguenti diritti:

- ◆ di eleggere e di essere eletti in tutti gli organi e le strutture rappresentative dell'Unione;
- ◆ di partecipare alla gestione e alle attività dell'Organizzazione e di essere regolarmente e dettagliatamente informati sul suo operato, di prendere visione dei documenti e delle decisioni ufficiali, prima, durante e dopo la loro approvazione;
- ◆ di avanzare proposte e di promuovere iniziative di ogni tipo consentite, specie nei campi politico, economico, sociale e culturale;
- ◆ di esprimere e formulare valutazioni critiche sul funzionamento dell'Organizzazione e sulla realizzazione dei programmi, e sull'attività di ogni singolo rappresentante e dei dirigenti eletti o nominati;
- ◆ di ricorrere, per la tutela dei propri diritti, al Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo dell'Unione.

Articolo 14

I membri dell'Unione hanno i seguenti doveri:

- ◆ di contribuire individualmente e collettivamente alla realizzazione dei programmi, decisioni e direttrici stabiliti dagli organi dell'Unione, assumendosene la responsabilità;
- ◆ di attenersi allo spirito e alla lettera del presente Statuto, degli Statuti delle Comunità ed ai programmi fondamentali dei loro organismi;
- ◆ di partecipare attivamente alle attività delle strutture, delle Comunità e dell'Unione;
- ◆ di affermare, con coerenza e in piena libertà, l'identità e la coscienza derivanti della loro appartenenza nazionale.

VII. FORME ASSOCIATE PARTICOLARI, RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA

Articolo 15

L'Unione stabilisce dei rapporti di collaborazione e di coordinamento con Enti che operano in funzione delle esigenze della Comunità Nazionale Italiana. Le forme associative e di adesione fra l'Unione e gli Enti succitati possono essere regolate mediante accordi, intese, contratti, forme di partecipazione alla proprietà e alla gestione economica e da altri strumenti particolari.

Possono associarsi all'Unione, in conformità ed in osservanza delle presenti disposizioni statutarie e dell'Indirizzo programmatico dell'UI, le Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana (CAN), le Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana e gli Enti che operano in favore del suo sviluppo e della sua crescita, ai sensi del loro Statuto.

Articolo 16

L'Unione può essere fondatrice o cofondatrice di Enti ed Istituzioni operanti in funzione degli interessi della Comunità Nazionale Italiana.

L'Unione ha la facoltà di acquistare sia la proprietà totale o parziale e di esercitare, nei termini stabiliti delle norme vigenti, il controllo economico, societario e di indirizzo programmatico di tali Istituzioni. Può fondare o partecipare alla costituzione di altri Enti, pubblici o privati, di società, aziende economiche e finanziarie.

Articolo 17

L'Unione in considerazione del suo particolare ruolo e delle proprie specifiche competenze che le Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana esercitano sul territorio della Repubblica di Slovenia collabora, quando necessità funzionali ed operative lo richiedono, con le CAN al fine di coordinare e concordare attività volte a soddisfare gli interessi della Comunità Nazionale Italiana.

VIII. UFFICIO DELL'UNIONE ITALIANA IN SLOVENIA

Articolo 18

L'Ufficio dell'UI in Slovenia è sede dei rappresentanti ufficiali, eletti o nominati, dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, residenti in Slovenia.

L'Ufficio dell'UI in Slovenia cura gli interessi specifici degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana che vivono sul territorio della Slovenia, di cui agevola la cogestione, contribuisce al mantenimento dell'unitarietà di trattamento onde superare più agevolmente le due realtà statuali.

L'amministrazione e la contabilità sono unitarie in conformità alla legge e sono tenute dall'organo di amministrazione dell'UI con sede a Fiume e Capodistria.

IX. ORGANI DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 19

Sono organi dell'Unione:

- ◆ l'Assemblea dell'UI;
- ◆ il Presidente dell'Unione Italiana, che svolge pure le funzioni di Presidente dell'Assemblea;
- ◆ la Giunta Esecutiva;
- ◆ il Presidente della Giunta Esecutiva;
- ◆ il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.

X. L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

Articolo 20

L'Assemblea dell'Unione è costituita da 75 rappresentanti eletti a suffragio diretto, eguale, libero e segreto, in conformità ai termini stabiliti dal Regolamento elettorale dell'Unione. Il mandato dei consiglieri dell'Assemblea è di 4 anni.

Qualora si verificano seggi vacanti che non si possano rimpiazzare ai sensi del Regolamento elettorale dell'UI, e qualora non sia possibile effettuare le elezioni suppletive, il numero dei seggi dell'Assemblea, e i relativi quorum, diminuiscono di conseguenza. Nel caso in cui si costituiscano nuove CI, il numero dei seggi dell'Assemblea, e i relativi quorum, aumentano di conseguenza, ad elezioni avvenute nelle nuove circoscrizioni.

Le elezioni per la nuova Assemblea vengono indette dal Presidente dell'UI sessanta (60) giorni prima dello scadere del mandato. La nuova Assemblea si riunisce entro un mese dalla conclusione della consultazione elettorale e viene convocata dal Presidente uscente.

Articolo 21

Le procedure, l'iter dei lavori, le modalità d'elezione degli organi direttivi e dei corpi operanti, il ruolo e le funzioni dei corpi operativi dell'Assemblea, le modalità e le maggioranze con cui si approvano le decisioni dell'Assemblea, le forme di candidatura delle varie funzioni elettive sono definiti dal Regolamento di procedura della stessa.

Articolo 22

L'Assemblea è il massimo organo rappresentativo e deliberativo dell'Unione. Traccia le direttrici fondamentali di tutta l'attività, stabilisce i programmi, approva le conclusioni generali, nomina ed elegge gli organi direttivi e statuari, ne controlla l'attività, ispira l'azione di tutte le strutture, degli organismi operativi, delle Istituzioni dell'Unione e degli Enti ad essa associati.

Articolo 23

L'Assemblea approva in particolare:

- ◆ l'indirizzo programmatico fondamentale dell'Unione;
- ◆ i lineamenti programmatici ed i piani di attività dei singoli settori e conferma i progetti proposti da tutti i suoi organi istituzionali ed operativi;
- ◆ lo Statuto e le relative modifiche ed integrazioni;
- ◆ il programma operativo annuale;
- ◆ il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo;
- ◆ il Regolamento elettorale dell'Unione e il Regolamento di procedura dell'Assemblea;
- ◆ tutte le decisioni, le conclusioni, gli indirizzi, i documenti e gli altri atti che interessino la vita, l'organizzazione, la gestione, la programmazione e lo sviluppo generale dell'Unione;
- ◆ le delibere per l'indizione di Referendum e le rispettive norme particolari per la loro attuazione.

Articolo 24

L'Assemblea esercita, inoltre, le seguenti funzioni:

- ◆ elegge il Presidente dell'UI, che congiuntamente è anche Presidente dell'Assemblea, e i 3 (tre) Vicepresidenti della stessa, i componenti la Giunta Esecutiva, il Presidente della Giunta Esecutiva e il Vicepresidente della stessa, i componenti e il Presidente del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo, in conformità ai termini stabiliti dal suo Regolamento di procedura;
- ◆ nomina gli altri organi stabiliti dal presente Statuto;
- ◆ elegge i componenti delle Commissioni permanenti o dei gruppi di lavoro dell'Assemblea diretti a seguire determinati settori di attività o a svolgere specifici incarichi;
- ◆ verifica e controlla l'operato di tutti gli organismi statuari e direttivi da essa eletti;
- ◆ esamina ed approva l'operato della Giunta Esecutiva e dei servizi amministrativi dell'Unione;

- ◆ accoglie, dibatte e dà obbligatoriamente risposta alle interrogazioni e alle interpellanze dei suoi consiglieri;
- ◆ accoglie, dibatte ed approva le mozioni avanzate dai suoi componenti;
- ◆ emana le interpretazioni autentiche delle norme del presente Statuto e degli altri regolamenti e decisioni dell'Unione;
- ◆ svolge altre funzioni e compiti in armonia con il presente Statuto.

Articolo 25

L'Assemblea deve nominare la Giunta Esecutiva entro il termine di tre mesi dalla sua prima convocazione. In caso contrario, allo scadere del termine, vengono indette elezioni anticipate. Sino alla nomina dei nuovi organismi rimangono in carica, per il disbrigo degli affari correnti, quelli uscenti, nominati dalla precedente legislatura.

Articolo 26

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Unione o su richiesta di almeno 9 consiglieri. L'iniziativa può essere promossa dal Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo nel caso di violazione o decorrenza dei termini stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento elettorale o dal Regolamento di procedura dell'Assemblea. Le sessioni dell'Assemblea sono ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie vengono convocate, di regola, ogni tre mesi e comunque non meno di due volte all'anno.

Articolo 27

L'Assemblea può nominare, con particolare delibera, delle commissioni permanenti, incaricate di seguire determinati settori di attività e preparare proposte, programmi e documenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea. L'Assemblea allo stesso modo, può istituire commissioni straordinarie o gruppi di lavoro ad hoc. La composizione delle commissioni, così come tutti gli altri organismi propositivi e deliberativi dell'Unione, deve tenere conto dell'articolazione pluralistica dell'Assemblea.

Articolo 28

L'Assemblea è deliberativa se alle sessioni è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri.

Articolo 29

Le decisioni dell'Assemblea sono valide, di regola, se per esse vota la metà più uno dei consiglieri presenti (maggioranza semplice). Lo Statuto e il programma fondamentale vengono approvati se per essi vota la metà più uno dei consiglieri eletti (maggioranza assoluta). Su proposta di almeno 4 consiglieri, e con approvazione a maggioranza semplice, le decisioni possono essere accolte con maggioranze più qualificate (maggioranza assoluta o dei due terzi).

XI. REFERENDUM

Articolo 30

L'Assemblea, con apposita delibera, ha facoltà di indire dei Referendum estesi a tutti gli iscritti alle Comunità e all'Unione (soci effettivi aventi diritto al voto) su questioni ed argomenti di particolare importanza per la vita, la realizzazione dei diritti e lo sviluppo della Comunità Nazionale Italiana. La proposta può essere avanzata da ogni singolo consigliere, su iniziativa della Giunta, o di una Comunità degli Italiani con la raccolta di 100 firme.

Articolo 31

La delibera con cui si approva l'indizione del Referendum deve essere approvata dalla maggioranza più uno dei componenti eletti dell'Assemblea. La delibera dell'Assemblea determina le modalità di attuazione del Referendum. Tale delibera deve specificare in modo chiaro il quesito, a cui gli elettori sono chiamati a rispondere con un sì o un no. La proposta soggetta a Referendum risulta approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. L'Assemblea può decidere, con la stessa delibera, quale condizione per la validità del Referendum, che alla votazione partecipi la maggioranza degli iscritti nei due terzi delle Comunità degli Italiani, oppure la maggioranza degli iscritti per gruppi territoriali di Comunità.

XII. IL PRESIDENTE DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 32

L'Unione Italiana ha un proprio Presidente.

Il Presidente dell'UI svolge pure le funzioni di Presidente dell'Assemblea. Egli rappresenta l'Unione, congiuntamente al Presidente della Giunta Esecutiva, nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'Assemblea e stabilite dal presente Statuto.

Il mandato del Presidente dell'Unione Italiana è quadriennale.

Articolo 33

Il Presidente dell'UI convoca e presiede le sedute dell'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne coordina l'attività.

Egli promulga e firma gli atti, le decisioni e le delibere emanati dall'Assemblea, indice le elezioni ordinarie e suppletive, esercita altre funzioni direttive e rappresentative. Il Presidente può delegare temporaneamente i suoi compiti e le sue funzioni, in caso di necessità, ad un altro membro dell'Assemblea.

In caso di assenza, impedimento o altra motivata circostanza ovvero per delega o procura, il Presidente dell'Unione, nello svolgimento dei compiti e mansioni previsti dal presente Statuto, viene sostituito da uno o più tra i Vicepresidenti dell'Assemblea.

I Vicepresidenti dell'Assemblea coadiuvano il Presidente dell'UI nell'espletamento dei suoi compiti e mansioni stabiliti dal presente Statuto. Essi costituiscono la Presidenza dei lavori dell'Assemblea.

I Vicepresidenti dell'Assemblea sono tenuti precipuamente a contattare costantemente le Comunità degli Italiani, le Istituzioni, gli Enti e le altre organizzazioni della Comunità Nazionale Italiana.

La Presidenza dei lavori dell'Assemblea opera consensualmente.

Articolo 34

Il Presidente dell'UI e i Vicepresidenti dell'Assemblea vengono eletti con voto segreto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri dell'Assemblea. Le modalità di candidatura e di voto sono stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea.

La funzione di Presidente dell'UI e di Vicepresidente può essere revocata (voto di sfiducia) dall'Assemblea su proposta motivata di almeno 9 consiglieri ed approvata con maggioranza assoluta. Il Presidente dell'UI e i Vicepresidenti dell'Assemblea hanno diritto di rassegnare le dimissioni accompagnate da motivazione scritta.

Il Presidente dell'Unione e i Vicepresidenti dell'Assemblea dimessisi o a cui è stata votata la sfiducia sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all'elezione dei loro successori.

Articolo 35

L'Assemblea, su proposta di nove consiglieri, della Giunta Esecutiva o del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo, può nominare un Presidente onorario dell'UI scelto fra i membri eletti dell'Assemblea, o fra gli iscritti all'Unione, che per la sua attività, il contributo offerto e il proprio comportamento, si sia reso benemerito della Comunità Nazionale Italiana. L'elezione del Presidente onorario avviene con le modalità fissate per l'elezione del Presidente dell'Assemblea.

XIII. LA GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 36

La Giunta Esecutiva è l'organo esecutivo dell'Unione. Risponde del proprio operato all'Assemblea.

È eletta dall'Assemblea in base ai termini stabiliti dal Regolamento di procedura dell'Assemblea. Il Presidente della Giunta, eletto con voto segreto ed a maggioranza assoluta in qualità di mandatario, propone all'Assemblea la lista dei candidati per la composizione della Giunta e il Vicepresidente della stessa.

Articolo 37

La Giunta Esecutiva è composta da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri compreso il Presidente e un Vicepresidente. I membri della Giunta sono, di regola, membri eletti dell'Assemblea. I membri della Giunta hanno facoltà di avvalersi di collaboratori ed esperti dei settori specifici di loro competenza.

Articolo 38

I componenti la Giunta si ripartiscono, su proposta del Presidente e in base al programma della stessa, i seguenti settori d'attività o incarichi:

- ◆ Educazione ed istruzione;
- ◆ Informazione ed editoria;
- ◆ Teatro, arte e spettacolo;
- ◆ Cultura;

- ◆ Università e ricerca scientifica;
 - ◆ Economia;
 - ◆ Affari giuridico-amministrativi, rapporti con le CAN e i rappresentanti politici della CNI;
 - ◆ Organizzazione, sviluppo e quadri;
 - ◆ Finanze e bilancio;
 - ◆ Attività sociali, religiose e sanitarie;
 - ◆ Attività sportive;
 - ◆ Coordinamento e rapporti con le CI.
- L'attività della Giunta è collegiale.

Articolo 39

La Giunta Esecutiva esercita le seguenti funzioni ed incarichi:

- ◆ dà esecuzione alle decisioni, gli indirizzi programmatici ed i programmi fondamentali dell'Assemblea;
- ◆ prepara, predispone e attua, in collaborazione con i corpi da essa costituiti e con i corpi e le commissioni dell'Assemblea, i programmi di lavoro annuali ed i piani di attività dell'Unione;
- ◆ predispone il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo da approvare in sede di Assemblea;
- ◆ sovrintende alla gestione dei servizi generali amministrativi e indirizza l'operato degli stessi;
- ◆ amministra i beni e il patrimonio dell'Unione;
- ◆ stabilisce ed articola, in conformità ai programmi tracciati dall'Assemblea, i rapporti con le forze politiche e sociali e le altre strutture istituzionali nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia e all'estero;
- ◆ coordina i rapporti di collaborazione con la Nazione Madre;
- ◆ delibera ed approva accordi e stipula contratti necessari allo sviluppo delle attività dell'Organizzazione, in conformità all'art. 23 del presente Statuto;
- ◆ guida la gestione delle attività, l'attuazione delle iniziative e degli affari correnti dell'Unione;
- ◆ organizza il concorso per la nomina del Direttore dei servizi amministrativi, valuta i candidati e nomina il direttore dei Servizi;
- ◆ svolge altre attività stabilite dal presente Statuto, dagli atti e dalle delibere dell'Assemblea.

Articolo 40

Il mandato dei membri della Giunta Esecutiva è quadriennale. Il Presidente e i componenti della Giunta possono essere revocati dall'Assemblea (voto di sfiducia) su proposta di almeno 9 consiglieri e con approvazione espressa dalla maggioranza assoluta (36 voti).

Nel caso il voto di sfiducia sia rivolto al solo Presidente, la revoca comprende anche gli altri componenti la Giunta. I membri della Giunta hanno facoltà di presentare, motivandole, le proprie dimissioni alla Giunta e all'Assemblea.

Articolo 41

La Giunta si riunisce secondo le necessità e al minimo una volta ogni due mesi. Le sedute della Giunta sono deliberative se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni della Giunta sono valide se approvate a maggioranza semplice (la metà più uno dei presenti).

XIV. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Articolo 42

Il Presidente della Giunta Esecutiva guida e rappresenta la Giunta. Rappresenta l'Unione congiuntamente al Presidente dell'UI, nell'ambito delle competenze e dei limiti stabiliti dal presente Statuto e in conformità agli indirizzi e alle decisioni dell'Assemblea.

Articolo 43

Il Presidente della Giunta convoca e presiede le sedute della Giunta, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne guida e coordina le attività. Sovrintende e controlla le funzioni dei Servizi amministrativi.

Articolo 44

Il Presidente della Giunta viene eletto, con voto segreto ed a maggioranza assoluta dall'Assemblea in base ai termini del Regolamento di procedura della stessa. Può dimettersi dall'incarico presentando motivazione scritta alla Giunta e all'Assemblea. La Giunta Esecutiva e il suo Presidente sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all'elezione del nuovo Organismo esecutivo.

XV. IL COMITATO DEI GARANTI, D'APPELLO E DI CONTROLLO

Articolo 45

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo è composto da 5 membri, compreso il Presidente. Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo verifica la regolarità degli atti e dell'azione dell'Unione e dei suoi organismi. Funge da Giurì d'onore e da organo di conciliazione per la soluzione delle controversie tra gli associati all'Organizzazione, tra gli organismi e le strutture dell'Unione, tra l'Unione e le Comunità. Ha la funzione di Corte d'Appello per tutte le istanze ed i ricorsi da parte degli associati, delle Istituzioni e degli organismi che compongono l'Unione. Decide, nel caso di contrasto fra le disposizioni approvate da diverse strutture dell'Unione, conflitti di competenza tra Unione e le CI. Funge da corte dei conti per il controllo delle spese e della gestione finanziaria dell'Unione.

Articolo 46

I membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo vengono eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente dell'UI o di una apposita commissione nominata dall'Assemblea con voto segreto ed a maggioranza assoluta. I membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo possono essere revocati su proposta di 9 consiglieri e con approvazione a maggioranza assoluta. Il mandato dei componenti il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo è di 4 anni.

Articolo 47

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo può richiedere, nel caso di effettive o presunte irregolarità o motivi di reale necessità, la convocazione dell'Assemblea. Il Presidente dell'Unione, presa visione della decisione e delle motivazioni del Comitato dei Garanti, d'Appello e

di Controllo, ha il dovere di convocare l'Assemblea entro il termine di 15 giorni dalla data in cui gli è stata trasmessa comunicazione scritta da parte del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo esprime pareri, suggerimenti, conclusioni e decisioni. Può inoltrare suggerimenti e proposte all'Assemblea e alla Giunta Esecutiva. Le deliberazioni del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo vengono approvate a maggioranza assoluta. Le decisioni relative ad eventuali ricorsi sono inappellabili.

XVI. IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI GARANTI

Articolo 48

Il Presidente del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo viene eletto dall'Assemblea con le stesse modalità previste dall'art. 46. Il Presidente del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo convoca, guida e coordina i lavori dell'Organismo e lo rappresenta.

XVII. ORGANI E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Articolo 49

L'Unione ha un proprio apparato amministrativo, costituito dai Servizi amministrativi comuni dell'Organizzazione. L'Unione può fondare a tale fine, un'organizzazione di lavoro, le cui funzioni e competenze sono stabilite da una apposita Delibera. I principali criteri organizzativi e le funzioni dei Servizi sono stabiliti da una particolare Delibera.

Articolo 50

I rapporti fra l'Unione e i lavoratori che costituiscono il collettivo dei Servizi sono regolati dallo Statuto dell'Unione, dalla Delibera istitutiva approvata dall'Assemblea e, se i Servizi operano come organizzazione di lavoro, da un'apposita Delibera. La Giunta Esecutiva, a nome dell'Assemblea, stipula il contratto di lavoro con il Direttore dei Servizi, dopo la sua nomina, e con i singoli lavoratori dei Servizi, sentito il parere del Direttore.

Articolo 51

Il Direttore dei Servizi, viene nominato dalla Giunta Esecutiva dell'Unione a tempo indeterminato. La nomina avviene mediante concorso pubblico. Il concorso viene bandito ed organizzato dalla Giunta Esecutiva. Il Direttore può essere revocato in qualsiasi momento dalla Giunta, nel caso non realizzi coerentemente e adeguatamente i suoi compiti, o non svolga le mansioni e gli indirizzi stabiliti dalla Giunta e dall'Assemblea.

Articolo 52

Il Presidente della Giunta Esecutiva sovrintende e controlla il funzionamento dei Servizi amministrativi comuni e verifica l'operato del Direttore dei Servizi.

XVIII. MEZZI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Articolo 53

Le entrate dell'Unione sono costituite da:

- ◆ finanziamenti e sovvenzioni statali e delle unità dell'amministrazione e dell'autonomia locale;
- ◆ contributi e donazioni di soggetti economici, Enti, Istituzioni, associazioni e singoli cittadini;
- ◆ proventi derivanti dai soggetti economici e d'altro genere costituiti dall'Unione Italiana, ovvero da questa gestiti;
- ◆ ricavi che realizza con le sue attività ordinarie;
- ◆ ricavi ottenuti da immobili, diritti, carte valori e da altri beni;
- ◆ contributi e donazioni di organi statali, imprese, Enti, Istituzioni, associazioni e singoli cittadini della Nazione Madre e da altre fonti.

XIX. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CON LE COMUNITÀ DEGLI ITALIANI, ENTI ED ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA

Attivi consultivi

Articolo 54

L'Unione, al fine di avviare più stretti rapporti di collaborazione e di coordinamento con le Comunità degli Italiani, con gli Enti e le Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, nonché per sviluppare delle direttrici programmatiche ed operative unitarie nell'interesse della nazionalità, può costituire degli Attivi consultivi permanenti.

Articolo 55

Gli attivi consultivi possono essere:

- ◆ l'Attivo consultivo permanente delle Comunità degli Italiani;
- ◆ l'Attivo consultivo permanente delle Istituzioni scolastiche;
- ◆ l'Attivo consultivo permanente dei deputati e dei consiglieri delle autonomie locali appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana;
- ◆ l'Attivo consultivo permanente degli imprenditori privati, degli operatori e dei dirigenti economici della Comunità Nazionale Italiana;
- ◆ l'Attivo consultivo permanente degli organi d'informazione in lingua italiana;
- ◆ l'Attivo consultivo permanente per la cultura e la ricerca scientifica.

Articolo 56

L'Attivo consultivo delle Comunità è costituito dai Presidenti di tutte le Comunità. Le Assemblee delle CI, possono decidere di farsi rappresentare diversamente.

Articolo 57

L'Attivo consultivo delle Istituzioni scolastiche è composto dai Direttori degli Enti scolastici e da rappresentanti dei collettivi di lavoro interessati.

Articolo 58

L'Attivo consultivo degli organi d'informazione in lingua italiana è costituito dai Direttori, dai capiredattori degli organi di informazione, nonché da rappresentanti dei collettivi di lavoro e dei Comitati sindacali di categoria degli Enti e delle testate interessati.

Articolo 59

L'Attivo consultivo dei deputati e dei consiglieri delle autonomie locali appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana è costituito da tutti i parlamentari e dai consiglieri delle autonomie locali di nazionalità italiana eletti in Croazia e Slovenia. Fanno parte dell'Attivo gli esponenti italiani delle commissioni per le questioni delle nazionalità dei Parlamenti e delle autonomie locali.

Articolo 60

L'Attivo consultivo degli imprenditori privati, degli operatori e dirigenti economici è composto da 5 rappresentanti dell'Associazione degli Imprenditori Privati dell'Istria e di Fiume (AIPI), nonché da un adeguato numero di rappresentanti di altre associazioni imprenditoriali, economiche, consorziali, artigianali, cooperative della Comunità Nazionale Italiana; dai Direttori, i consiglieri delegati e i rappresentanti degli Enti economici e finanziari di cui l'Unione è fondatore o cofondatore, o con i quali sviluppa forme di collaborazione, nonché da esperti e specialisti italiani del settore indicati dalla Giunta Esecutiva.

Articolo 61

L'Attivo consultivo permanente per la cultura e la ricerca scientifica è costituito da 2 rappresentanti, rispettivamente del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e dalla Facoltà di Pedagogia di Pola - Sezione italiana - e del Dramma Italiano di Fiume, da un rappresentante della Sezione italiana dell'Accademia di Pedagogia di Capodistria, da un rappresentante a nome di ciascuno delle Comunità degli Italiani e degli altri Enti culturali, comprese le S.A.C.O., scelti fra gli specialisti e gli esponenti più eminenti della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia.

Articolo 62

Gli Attivi consultivi permanenti svolgono le seguenti funzioni:

- ◆ discutono e dibattono argomenti e problematiche di particolare interesse per lo sviluppo e la promozione del ruolo, dei bisogni e degli interessi generali e specifici della Comunità Nazionale Italiana;
- ◆ discutono ed evidenziano soluzioni atte a consolidare il coordinamento delle attività ed affermare i rapporti di collaborazione fra i sodalizi, gli Enti e le associazioni della Comunità Nazionale Italiana;
- ◆ sviluppano iniziative e proposte tese a rafforzare ed estendere il ruolo generale e complessivo dei sodalizi, affermando l'unità, la coesione e l'aiuto reciproco fra le strutture della Comunità Nazionale Italiana;
- ◆ elaborano proposte, soluzioni e iniziative da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dell'Unione e della sua Giunta Esecutiva.

L'Assemblea e la Giunta hanno l'obbligo di avviare il dibattito sugli argomenti e le proposte avanzati da questi organi consultivi, dando adeguate risposte e approvando decisioni in merito.

Articolo 63

Le riunioni degli Attivi consultivi permanenti sono presiedute e convocate dai componenti della Giunta Esecutiva responsabili dei singoli settori di attività. Gli Attivi possono essere convocati su iniziativa di 4 consiglieri dell'Assemblea, di 5 componenti di diritto degli Attivi o di almeno due istituzioni rappresentate negli stessi. Alle riunioni degli Attivi hanno facoltà di intervenire i membri dell'Assemblea e della Giunta. Gli Attivi nominano, fra i propri componenti, un segretario.

XX. CONSULTE TERRITORIALI DELLE COMUNITÀ

Articolo 64

Le singole Comunità degli Italiani possono decidere di dare vita a particolari forme di coordinamento e strutture consultive delle CI a livello territoriale (Consulte delle Comunità) per sviluppare degli adeguati rapporti di collaborazione e di collegamento necessari allo sviluppo delle attività e all'affermazione dei bisogni dei connazionali.

Tali strutture possono inviare proposte alle Assemblee e agli altri organi statutari e deliberativi delle Comunità e dell'Unione, che hanno l'obbligo di discuterle e vagliarle.

Le Comunità e l'Unione, con decisione dei propri organi deliberativi, possono, in casi particolari, attribuire specifici incarichi alle Consulte territoriali.

XXI. ADESIONE AD ALTRE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Articolo 65

L'Unione, con decisione dell'Assemblea, può aderire, quale membro collettivo, nelle forme e secondo i criteri previsti dalle leggi statali e dalle vigenti norme e convenzioni internazionali, ad altre associazioni sociali, culturali, economiche, sportive, scientifiche nelle Repubbliche di Croazia, Slovenia e all'estero, nonché ad organizzazioni internazionali.

XXII. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 66

L'Unione Italiana può sostenere, sviluppare, incentivare, partecipare ad attività economiche e ad altre iniziative imprenditoriali mediante le società commerciali da questa fondate o gestite, ai sensi delle vigenti norme di Legge, al fine di assicurare delle adeguate forme d'autofinanziamento, di promozione e di sviluppo complessivo delle strutture e dei bisogni della Comunità Nazionale Italiana.

Gli utili e i profitti che derivano dalle attività di cui al comma precedente vengono utilizzati dall'Unione Italiana esclusivamente per la realizzazione delle proprie attività e delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del presente Statuto.

XXIII. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Articolo 67

I membri e gli iscritti all'Unione e quelli delle Comunità degli Italiani hanno diritto di essere informati in modo esauriente e completo sull'operato di tutti gli organismi previsti dal presente Statuto. Le sedute di tutti gli organi statutari sono, di regola, aperte al pubblico. Gli iscritti hanno diritto di prendere visione di tutti i principali atti, documenti e decisioni dell'Unione.

Articolo 68

L'Unione pubblica un proprio Bollettino di informazione trilingue la cui redazione viene nominata dall'Assemblea, su proposta della Giunta Esecutiva. La Giunta predispone gli strumenti, i mezzi ed i presupposti necessari alla stampa del Bollettino; ha un caporedattore che redige il collegio redazionale. Responsabile legale dell'edizione è il Presidente della Giunta Esecutiva.

XXIV. NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 69

Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea dell'Unione Italiana ed entra in vigore il giorno della sua approvazione. Le modifiche e le aggiunte allo Statuto si accolgono con la stessa procedura e le stesse modalità previste per la sua approvazione, ai sensi dell'articolo 29 del presente Statuto.

Articolo 70

L'Unione Italiana cessa di essere e di operare soltanto se tale decisione viene approvata mediante Referendum da almeno i $\frac{3}{4}$ dei membri dell'UI aventi diritto al voto presso tutte le Comunità degli Italiani associate all'Unione.

Nel caso in cui la cessazione dell'attività venga approvata al Referendum, oppure in caso di scioglimento coatto dell'Unione, la proprietà dei beni mobili e immobili dell'UI si suddividono, in maniera equanime, tra tutte le Comunità degli Italiani associate all'UI all'atto del suo scioglimento.

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Silvano Zilli

Il Presidente dell'Assemblea
Maurizio Tremul